



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", di seguito Testo Unico, e in particolare l'articolo 405, il quale prevede che "il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei Conservatori di musica e delle Accademe, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO l'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modificazioni, che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO l'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 416, che prevede la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- VISTO il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO l'articolo 64, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e considerato che gli interventi di razionalizzazione delle risorse umane ivi previsti sono stati altrimenti realizzati;
- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 che prevede misure volte alla ricollocazione dei docenti a tempo indeterminato risultanti in esubero sulla propria classe di concorso al termine delle operazioni di mobilità, e comma 21, che prevede che "i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, concernente la costituzione degli ambiti disciplinari e relativa tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;

- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree del pregresso ordinamento, ex legge n. 341/1990, lauree specialistiche (L.S.), ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (L.M.), ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009 n. 37, relativo alla ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, "Schema di regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57. Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2010 n. 65 Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e il relativo documento tecnico;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e il relativo documento tecnico;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RILEVATA la necessità, stante il compimento della revisione degli assetti ordinamentali della scuola secondaria di primo e secondo grado, di procedere alla revisione delle disposizioni in materia di classi di concorso attraverso lo strumento previsto dal citato articolo 405 del Testo Unico;

SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del ;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c. Cnpi: Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
 - d. Cun: Consiglio universitario nazionale;
 - e. Cnam: Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale;
 - f. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - g. DM 39/1998: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni;
 - h. DM 249/2010: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249

Articolo 2

Classi di concorso

1. L'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso, debitamente numerate attraverso l'assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.
2. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto:
 - a. accorpa attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella A e alla Tabella D del DM 39/1998 e ne stabilisce le confluenze nelle classi di concorso di cui al comma 1, anche al fine di gestire in modo unitario l'organico degli istituti di istruzione superiore;
 - b. ripartisce sulla base degli accorpamenti di cui alla lettera a) gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
 - c. fissa le condizioni che consentono l'ulteriore attribuzione di specifici insegnamenti alle classi di concorso previgenti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. L'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate attraverso l'assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.
4. L'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto
 - a. accorpa attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella C del DM 39/1998 e ne stabilisce le confluenze nelle classi di concorso di cui al comma 3;
 - b. ripartisce sulla base degli accorpamenti di cui alla lettera a) gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

Articolo 3

Titoli di accesso

1. I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all'Allegato A sono costituiti dalle relative abilitazioni conseguite attraverso i percorsi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) e comma 3 del DM 249/2010. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, il Cun e il Cnam, sono definiti i titoli di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, anche ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 4 e 5 del predetto decreto.
2. Il possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A e D del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico, relativi alle classi di concorso di cui all'Allegato A sulla base dell'Allegato E, parte integrante del presente decreto.
3. I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all'Allegato C sono costituiti dall'abilitazione conseguita attraverso percorsi definiti con decreto del Ministro, sentiti il Cnpi, il Cun e il Cnam, che provvede altresì a definire i relativi titoli di accesso.
4. Il possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A, nei casi espressamente previsti, e C del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico relativi alle classi di concorso di cui all'Allegato C sulla base dell'Allegato F, parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Norme transitorie e finali

1. I docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
2. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico, come trasformate dall'articolo 1 comma 605 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, conservano il diritto a permanervi. All'atto dell'aggiornamento previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, le predette graduatorie sono accorpate sulla base degli allegati B e D al presente decreto. I codici di cui al DM 39/1998 sono integralmente sostituiti dai codici e dai sottocodici di cui agli allegati B e D al presente decreto. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le modalità di accorpamento, rispettando la divisione in fasce prevista dalla normativa vigente, delle graduatorie ad esaurimento e le modalità di compilazione delle graduatorie di cui al comma 10.

3. Le graduatorie di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono compilate sulla base degli accorpamenti di cui al comma 2. L'iscrizione alla terza fascia è riservata, in base ai relativi sottocodici, ai soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 3 dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del presente decreto.
5. A decorrere dall'aggiornamento di cui al comma 2, le dotazioni organiche del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sono determinate sulla base dei sottocodici di cui all'articolo 1, commi 2 e 4. Le dotazioni organiche sono progressivamente determinate sulla base delle classi di concorso di cui all'Allegato A e all'allegato C all'esaurirsi delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Per le classi di concorso di nuova istituzione, prive di confluenza dalle prevenienti classi di concorso, la determinazione avviene sulla base delle classi di concorso di cui all'Allegato A e all'Allegato C.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale.
7. Ai fini della gestione unitaria dell'organico ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) e del comma 6 del presente articolo, il dirigente scolastico, informate le rappresentanze sindacali unitarie, individua la classe di concorso cui assegnare insegnamenti attribuibili a due o più classi di concorso così come accorpate dal presente decreto, evitando la creazione di situazioni di soprannumero.
8. A decorrere dall'aggiornamento di cui al comma 2, le nomine con contratto a tempo indeterminato, effettuate per scorrimento dalle graduatorie ad esaurimento accorpate in base a quanto ivi disposto, hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6, ferme restando le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
9. A decorrere dal primo concorso di cui all'articolo 400 del Testo Unico espletato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6. Qualora la classe di concorso di cui all'Allegato A e all'Allegato C del presente decreto sia articolata in due o più sottocodici, gli aventi titolo all'assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai sensi del comma 5, fermo restando il diritto all'attribuzione di tutti gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

10. I docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, all'atto dell'aggiornamento previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, possono chiedere altresì l'inserimento nelle graduatorie relative alle classi di concorso ASOST - 01 e ASOST - 02.
11. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono ridefiniti gli ambiti disciplinari di cui all'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alla luce della configurazione delle classi di concorso di cui al presente decreto e dei relativi percorsi di abilitazione.
12. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, il possesso del titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli Allegati E ed F al presente decreto, congiuntamente al possesso degli altri titoli nei casi ivi previsti, costituisce titolo alla partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui rispettivamente agli Allegati A e C. Le suddette prove sono strutturate al fine di valutare la preparazione dei candidati sull'intero novero delle discipline oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso.
13. Il monitoraggio delle disposizioni contenute nel presente decreto è effettuato dal dipartimento per l'istruzione. Modifiche e integrazioni al presente decreto possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 405 del Testo Unico, a seguito di modifiche agli ordinamenti vigenti ovvero a seguito degli esiti del predetto monitoraggio.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le decorrenze altrimenti disciplinate dai singoli articoli o commi.
2. Resta impregiudicata l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 64, comma 4 lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,